

COMUNE DI ADRO

PROVINCIA DI BRESCIA



DISCIPLINA DELLE SAGRE E DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Approvato con Delibera di C.C. nr. 14/2017

DISCIPLINA DELLE SAGRE E DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

ART.1 - DEFINIZIONI

1. FIERA: manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;
2. SAGRA: manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario delle fiere e delle sagre;
3. Calendario regionale delle fiere e delle sagre: l'elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre E delle attività di somministrazione alimenti e bevande temporanee su area privata aperta al pubblico.

ART.2 - FINALITÀ

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 18 ter della Legge Regionale 2 Febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), nonché delle linee guida di cui alla Delibera di Giunta Regionale 2 Agosto 2016, n. X/5519 (Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre), disciplina le modalità di svolgimento e la durata delle attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande di cui all'art. 72 LR 6/2010, anche in occasione delle "sagre" di cui all'art. 16 comma 2 lettera G della richiamata Legge regionale. Per tali ultime manifestazioni – nonché per le "fiere" di cui all'art. 16 comma 2 lettera F LR 6/2010 e le attività di somministrazione alimenti e bevande temporanee su area privata aperta al pubblico – è altresì determinata la procedura di redazione del relativo "elenco annuale delle fiere e delle sagre", funzionale alla successiva pubblicazione del "calendario annuale delle fiere e delle sagre" ai sensi dell'art. 18 bis LR 6/2010.
2. Le disposizioni a seguire, in ossequio alla citata normativa regionale, sono dirette a garantire opportuna trasparenza con riferimento all'organizzazione delle sagre che si svolgono sul territorio comunale, consentendo all'Amministrazione municipale di verificare la sostenibilità di tali eventi – nonché, più in generale, delle attività di somministrazione temporanea di cui al richiamato art. 72 – confrontandosi con le Associazioni dei consumatori e degli utenti, nonché con le Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per i comparti del commercio su area pubblica e della somministrazione, anche allo scopo di promuovere il coinvolgimento degli operatori in sede fissa e su area pubblica già

presenti nell'ambito comunale, nonché di favorire le manifestazioni volte alla valorizzazione dell'attrattività del territorio.

ART.3 – MANIFESTAZIONI E COINVOLGIMENTO OPERATORI

1. L'esercizio delle attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande che hanno luogo sul territorio comunale deve svolgersi in ossequio alle disposizioni del presente regolamento, nonché nel pieno rispetto della vigente normativa fiscale, tributaria, igienico-sanitaria, sindacale e di sicurezza posta a tutela dei consumatori, dei lavoratori e dei terzi.
2. Le attività di somministrazione temporanea che si svolgono su area pubblica ovvero su area privata in disponibilità pubblica – ossia le sagre di cui all'art. 16 comma 2 lettera G LR 6/2010 – e le attività di somministrazione alimenti e bevande temporanee su area privata aperta al pubblico devono necessariamente essere iscritte nel "calendario regionale delle fiere e delle sagre" di cui all'art. 18 bis LR 6/2010, nel quale confluiscono anche "le sagre, le fiere e le altre manifestazioni storiche e di pregio" di cui all'art. 3.
3. Durante lo svolgimento delle manifestazioni suddette, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il Comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere o somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale ovvero su quella adiacente il luogo di svolgimento della manifestazione temporanea. L'Amministrazione può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la manifestazione sia destinata agli operatori in sede fissa o su area pubblica normalmente attivi nel Comune, previo consenso degli organizzatori della manifestazione per la parte eccedente il 10% di tale area. Le richieste degli operatori, non proposte dagli organizzatori, verranno valutate in ordine cronologico di presentazione dell'istanza al protocollo comunale.
4. Qualora nell'ambito della sagra ovvero dell'attività di somministrazione su area privata non in disponibilità pubblica siano previsti eventi per loro natura assoggettati ad apposita licenza/autorizzazione/SCIA, le relative istanze vanno presentate nei termini previsti dalle norme che li regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell'effettuazione dell'evento, o comunque entro i termini previsti dalle norme vigenti.

ART. 4 SAGRE, FIERE ED ALTRE MANIFESTAZIONI STORICHE E DI PREGIO

1. Nel comune di Adro vengono individuate le seguenti sagre e fiere che si svolgono annualmente e con consuetudine da moltissimi anni con la presenza di operatori al commercio su aree pubbliche: Fiera di Sant'Anna il 25 luglio, fiera della Madonna della Neve il 5 agosto, mostra Mercato (domenica precedente a Natale);
2. Le sagre e le fiere al comma 1) sono ogni anno d'ufficio inserite nell' "elenco delle fiere e delle sagre" del Comune entro il 30 Novembre e dunque pubblicate

nel “calendario regionale delle fiere e delle sagre” entro il 15 Dicembre, ai sensi della richiamata DGR 5519/2016;

3. L'elenco di cui sopra può essere modificato e o integrato previa deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 5 - ISTANZA

1. Salvo che con riferimento alle sagre e fiere di cui all'art. 4 c.1 , l'iscrizione di una sagra e delle manifestazioni con somministrazione alimenti e bevande in area privata aperta al pubblico nell'elenco comunale delle sagre e delle fiere è subordinata al rispetto della procedura prevista dal presente articolo. Tale procedura è avviata tramite apposita istanza da rivolgere all'Amministrazione da parte degli organizzatori proponenti via pec, avvalendosi del modello all'allegato al presente regolamento (Modulo d'istanza per lo svolgimento di fiere, sagre o altre attività di somministrazione temporanea su area privata).
2. L'istanza deve riportare, a pena d'inammissibilità:
 - a) dati anagrafici degli organizzatori (persone fisiche, giuridiche o enti non riconosciuti), loro recapito telefonico o di posta elettronica;
 - b) programma di massima della manifestazione recante:
 1. denominazione, ubicazione, giorni e orari di svolgimento;
 2. tipologia e numero indicativo degli operatori di cui si propone la partecipazione;
 3. planimetria dell'evento recante indicazione delle strutture predisposte per adeguare la stessa alla normativa vigente o indicazione dell'immobile ove si intende svolgere e delle autorizzazioni in possesso ;
 4. eventuale segnalazione di somministrazione di prodotti tipici enogastronomici legati alla cultura locale;
 5. eventuale sito web dell'iniziativa;
 6. dichiarazione di ripristino dei luoghi e modalità di raccolta dei rifiuti.
3. L'istanza deve essere depositata entro il 30 Settembre di ogni anno a valere per l'anno successivo ed è sottoposta alla valutazione della Giunta comunale che può – con provvedimento espresso e motivato – suggerire modifiche e richiedere integrazioni per le domande depositate o rigettare le istanze in contrasto col presente regolamento o la normativa Regionale.
4. L'elenco delle istanze presentate verrà inviato alle associazioni di categoria rappresentative dei commercianti su area pubblica e somministrazione alimenti e bevande entro il 30 ottobre di ogni anno. L'elenco verrà approvato con Delibera di Giunta Comunale entro il 30 Novembre di ogni anno.
5. Qual'ora durante la sagra si svolgano congiuntamente all'attività di somministrazione alimenti e bevande anche attività musicali , queste ultime devono cessare entro le ore 24,00;
6. Nel caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso sito individuato e negli stessi giorni , tenendo in considerazione anche gli eventi proposti dalla medesima

Amministrazione e ferma restando la prevalenza degli eventi di cui all'art. 4, la Giunta Comunale procede a una comparazione tra i diversi eventi, attenendosi – nell'ordine – ai seguenti criteri:

- a) forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);
- b) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale (i prodotti alimentari somministrati dovranno in tal caso provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque consistere in prodotti da questa riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT);
- c) anni di svolgimento della sagra;
- d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
- e) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

ART. 6 - PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO ANNUALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE E SEGNALAZIONE ALLA REGIONE

1. Entro il 30 Novembre di ogni anno, il Comune pubblica all'albo l'elenco annuale delle fiere e delle sagre e attività di somministrazione alimenti e bevande temporanee su area privata aperta al pubblico che si svolgeranno nell'anno successivo approvato con delibera di Giunta Comunale .
2. L'elenco di cui al comma 1 è inserito entro il 15 Dicembre sull'apposita piattaforma informatica predisposta dalla Regione, ai fini della pubblicazione del calendario regionale delle fiere e delle sagre.
3. Qualora l'istanza di un evento coinvolga anche il territorio di altre aree municipali, il Comune non può procedere a inserirla nel calendario regionale tranne che d'intesa con le altre amministrazioni, ovvero dopo idonea modifica del relativo programma.
4. Ferma restando la valenza esclusivamente comunale attribuita dalla Legge all'elenco delle fiere e delle sagre richiamato all'art. 1 comma 1, l'Amministrazione municipale prende in considerazione quanto eventualmente comunicato dai Comuni limitrofi, dando particolare rilievo alle osservazioni che le Associazioni di cui all'art. 4 comma 4 abbiano formalizzato al fine di armonizzare le diverse calendarizzazioni comunali, specie con riferimento a eventi situati a ridosso dei confini. Il Comune procede in ogni caso a inoltrare alle Amministrazioni contermini e a quelle con esse confinanti l'elenco provvisorio delle fiere e delle sagre di cui al comma 1, nonché l'elenco di cui al successivo comma 2.

ART. 7 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI

1. L'elenco di cui all'art.6 c.1 è inserito nel calendario regionale può essere integrato o modificato soltanto dal Comune, p con Deliberadi Giunta Comunale.
2. Le modifiche relative all'inserimento di nuove manifestazioni sono in ogni caso ammissibili solo con riguardo a eventi “non previsti e non prevedibili in sede di programmazione annuale” e, con riferimento alle fiere, solo per le manifestazioni

nelle quali lo spazio destinato alla vendita di merci al dettaglio sia pari o inferiore alla metà dello spazio complessivo utilizzato per l'evento.

3. Ogni richiesta di modifica da parte degli organizzatori dei dati già inseriti in elenco o in via eccezionale di inserimento di nuova manifestazione deve essere formalizzata all'attenzione del Comune con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data ipotizzata per la manifestazione. Tale termine di 30 giorni può essere derogato – con provvedimento espresso e motivato della Giunta Comunale– solo per la modifica di eventi già calendarizzati ed esclusivamente in ragione di emergenze o eventi metereologici straordinari, nonché entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà, senza necessariamente sentire le associazioni di categoria. L'eventuale istituzione di nuove fiere è rilasciata con delibera di Giunta Comunale previa obbligatoria consultazione delle parti sociali ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art.19 l.r. 06/2010.

ART. 8 - AREA

L'area interessata dalla manifestazione dovrà essere dotata di :

- servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza;
- aree destinate ai parcheggi, anche provvisori;
- al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna manifestazione, il comune non può autorizzare, nei medesimi giorni e sulla stesse aree o aree contigue, lo svolgimento contestuale di mercati, fiere e sagre.

ART. 9 – INVIO ISTANZE E COMUNICAZIONI

1. Le istanze per l'organizzazione di attività di somministrazione temporanea e delle sagre sono inviate alla casella di posta elettronica certificata del Comune. Ogni successiva comunicazione tra il Comune e i promotori dell'evento avviene attraverso i medesimi canali di comunicazione, salvo espresse segnalazioni di modifica.
2. Le comunicazioni tra i membri delle Associazioni di cui all'art. 4 comma 4 avvengono mediante messaggi di Posta Elettronica Certificata tra gli indirizzi indicati da ciascun componente dietro sollecito del Comune, salvo espresse segnalazioni di modifica.

ART.10 - SANZIONI

1. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, qual'ora non sanzionate da norme di rango superiore, si applica la sanzione del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 3,000,00;
2. In caso di svolgimento di sagre fuori dal calendario regionale agli organizzatori si applica una sanzione pecuniaria da euro 2,000,00 a euro 12,000 con immediata interruzione della sagra;
3. In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate.